



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
SEZIONE CIVILE - UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Paola CAPPELLO	- Presidente
Dott.ssa Maria Teresa DE SANCTIS	- Giudice rel.
Dott.ssa Martina BADANO	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con ricorso N.RG. 28 -1/2023 da:

[redacted] residente in [redacted]
[redacted] elettivamente domiciliato presso la persona dell'Avv. [redacted]
[redacted], con studio in [redacted] che lo rappresenta
e difende, giusta procura a margine del ricorso (PEC [redacted])
[redacted] - ricorrente

e con l'ausilio e l'assistenza del Dott. Mauro Masiello (pec mauro.masiello@cgn.legalmail.it) dottore commercialista iscritto all'Ordine di Imperia al n. 286, con studio in Sanremo (IM), via Roma n. 119, nominato Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'Organismo di Composizione della Crisi di Imperia, con provvedimento in data 05/12/2022.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 27/09/2023, il Sig. [redacted] ha presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. del D.Lgs. n. 14 del 2019 e ss. mod. (d'ora innanzi CCII).

Sussiste ex art. 27 CCII la competenza di questo Tribunale, avendo il ricorrente la residenza in [REDACTED]

Occorre premettere in diritto che, agli effetti dell'apertura della liquidazione controllata, non rilevano la causa e le modalità del sovraindebitamento, né l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, sicché il Tribunale deve limitarsi a verificare il requisito soggettivo dell'inassoggettabilità del ricorrente a procedure concorsuali maggiori, la sussistenza del sovraindebitamento (art. 268 CCII), della relazione particolareggiata dell'OCC (art. 269 comma 2) e l'assenza di domande di accesso alle procedure alternative di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste dal titolo IV (art. 270 cp. 1).

Nel caso di specie, il Sig. [REDACTED] ha domandato l'accesso alla procedura di liquidazione controllata, deducendo obbligazioni da ristrutturare che hanno natura mista (sia civile che commerciale), in quanto derivanti sia dal mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione, che dalla pregressa attività di imprenditore individuale, cessato e cancellato dal Registro imprese, nonché di socio illimitatamente responsabile di s.n.c., del pari cancellata (il che è certamente ammissibile, c.f.r. Cassazione, Sez. U, Decreto n. 22699 del 2023).

Trova conferma in atti la circostanza che il ricorrente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 33 CC.II. (già art. 10 I.F.) in quanto dalla scheda camerale (doc. 02 allegato al ricorso) risulta che la società [REDACTED] (la cui attività è iniziata il 21.4.2009) è stata cancellata in data 28.02.2019 e che l'impresa individuale in titolarità del ricorrente (avviata il 3.6.2011), esercente attività di tinteggiatura e lavori di ristrutturazione di immobili - riqualificata come società di fatto tra lo stesso [REDACTED] ed il Sig. [REDACTED] cugino del ricorrente, dalla Commissione tributaria Regionale con sentenza depositata il 26.11.2020, allo stato non passata in giudicato -, è stata cancellata in data 30.12.2013.

L'OCC in persona del Dott. Mauro Masiello ha poi attestato che il ricorrente non ha fatto domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del Codice della Crisi.

Sussistono inoltre i presupposti previsti dall'art. 269 CCII per l'apertura della liquidazione controllata.

Sul punto va osservato che l'art. 269 CCII non contiene alcuna previsione specifica in ordine alla documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione "esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda". In funzione di tale verifica, il Dott. Masiello ha acquisito i documenti già previsti dall'art. 14 ter l. 3/2012, ossia le

dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco dei beni, l'elenco dei creditori con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti, lo stato di famiglia e i provvedimenti relativi a stipendi ed altre entrate del debitore, l'elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia.

Al ricorso è allegata la relazione particolareggiata redatta dal Dott. Masiello, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice come previsto dall'art. 269, II comma, CCII.

Sussiste il sovraindebitamento del debitore, Sig. [REDACTED], in quanto il patrimonio rientrante nella sua titolarità è costituito, oltre che dal reddito da lavoro dipendente ammontante, come da relazione dell'OCC, a € 1.217,00 quale reddito netto mensile per l'anno 2021 e a € 964,92 "secondo l'ultima busta paga esibita", dall'unico bene immobile sito in [REDACTED] avente destinazione abitativa, stimato in atti in € 110.134,00, a fronte di una ben maggiore situazione debitoria, provvisoriamente riepilogata dall'OCC in € 536.724,69 (di cui € 20.940,58 per mutuo fondiario ed € 479.000,00 circa, derivanti dall'attività accertativa compiuta dalla Guardia di Finanza e segnatamente, come illustrato dal Gestore, "da indagini bancarie svolte sui conti correnti intestati all'esponente, all'esito delle quali l'Agenzia delle Entrate rideterminava il reddito della società di fatto a causa delle movimentazioni bancarie non giustificate" che l'AdE ha ritenuto in via di presunzione legale riferibili ad operazioni imponibili e sulla cui base ha rideterminato il reddito di impresa imputato alla società di fatto e lo ha automaticamente imputato ai soci in proporzione della quota di partecipazione agli utili, con conseguente contestazione alla società di fatto di maggiori imposte e sanzioni, per le quali parrebbe essere stata invocata la responsabilità in solido del ricorrente alla stregua dell'art. 2291 c.c. (salvo rivalsa pro quota nei confronti dell'altro socio in presenza dei presupposti di legge ex art. 1299 c.c.), e con contestazione al Sig. [REDACTED] dell'Irpef nella misura rideterminata e con applicazione delle sanzioni).

Il Gestore della crisi, nella propria relazione, ha stimato le spese necessarie al sostentamento del ricorrente nell'importo di € 1.050,00 mensili.

Tale importo potrà essere rideterminato solo previa autorizzazione del giudice delegato, sentito l'OCC, in caso di mutate e documentate esigenze abitative sopravvenute, se non contrarie agli interessi dei creditori.

Il Tribunale, considerato che il nucleo familiare è composto dal solo ricorrente ritiene equo determinare in € 1.050,00 la somma mensile occorrente ai sensi dell'art. 268, IV comma,

CCII per il mantenimento del debitore alla luce di quanto indicato dall'OCC e tenuto conto, in linea generale, della soglia di povertà relativa al nord Italia per i consumi di una famiglia composta da una persona residente.

E' bene rammentare che la liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, è caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore (art. 275, II comma, CCII attribuisce al liquidatore l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione) e dall'apertura del concorso dei creditori, con il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (cfr. art. 270, V comma, CCII che richiama gli artt. 143, 150 e 151 CCII), ragion per cui, da un lato, tutti i redditi ulteriori ed eccedenti l'importo di € 1.050,00, nonchè eventuali beni sopravvenuti nel triennio dall'apertura della presente procedura dovranno essere consegnati al Liquidatore e posti a disposizione dei creditori e, d'altro lato, ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270, dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale non potrà essere proseguito il pignoramento presso terzi (presso il datore di lavoro [REDACTED]) del quinto dello stipendio da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ex art. 72-bis DPR n. 602/1973 (c.f.r. doc. 07 allegato al ricorso del 27.9.2023).

Al contempo, considerato che la procedura di liquidazione controllata non ha, al contrario della Ristrutturazione dei debiti del consumatore, alcun contenuto volontaristico e negoziale e al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura da parte del ricorrente delle somme eventualmente eccedenti il limite del mantenimento autorizzato ex art. 268, IV comma, CCII, il Tribunale autorizza il liquidatore Dott. Mauro Masiello ad ordinare al datore di lavoro di stornare mensilmente, dalle retribuzioni maturate (non più soggette a pignoramento del quinto), gli importi dello stipendio netto superiori alla soglia di € 1.050,00 e versarli sul conto corrente della procedura che il liquidatore aprirà. In subordine, il Tribunale autorizza il liquidatore ad avere accesso immediato e diretto alla documentazione relativa al conto corrente postale (o bancario) intestato al ricorrente sul quale venga accreditato lo stipendio, onde poter vigilare sul rispetto del limite autorizzato ex art. 268, IV comma, CCII..

Con riguardo alla durata della procedura, va osservato che le norme del Codice della Crisi non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge 3/2012 (artt. 14 quinquies, IV comma e 14 undecies). La procedura può essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonchè negli altri casi previsti all'art. 233 CCI (richiamato dall'art. 276).

In tal senso si ritiene che l'art. 282 CC.II, così come evidenziato dal Tribunale di Verona, Sentenza 6 ottobre 2022, e dal Tribunale di Bologna, Sezione 4, sentenza 29 novembre 2022, debba essere interpretato nel senso che, coerentemente con l'analogha previsione

contenuta all'art. 279 e 281, II comma, CCI, il suddetto art. 282 consente all'imprenditore ammesso alla liquidazione controllata di ottenere l'esdebitazione nel corso della procedura, anche quando l'attività di liquidazione del patrimonio non sia conclusa, ma siano decorsi almeno tre anni dall'apertura, sempreché sussistano i presupposti di cui all'art. 282 co. 2 da accertarsi con decreto motivato del tribunale.

Va infatti osservato, come evidenziato dalla giurisprudenza sopra richiamata cui qui si aderisce, che la durata di una procedura liquidatoria è dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza che la procedura non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti); che il CCI ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque esdebitazione, trascorso un periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata; che l'art. 281, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione (in questi termini il legislatore ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19); che la stessa soluzione è stata prevista, sia pure con una disposizione più ermetica, dall'art. 282 con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione è dichiarata d'ufficio; che in particolare la prosecuzione dell'attività liquidatoria, anche a fronte dell'esdebitazione, pur non essendo prevista, si ricava dalla sovrapponibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281, oltre che dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale.

Date tali premesse, ne deriva che, una volta che sia stata (per ipotesi) dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito o di ulteriori beni non sarà più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento. Con riguardo alla fattispecie che ci occupa, pertanto, la procedura di liquidazione controllata potrà proseguire finché gli immobili siti nel Comune di Pontedassio, via Torino n. 71 (fg. 7 part. 519 sub. 9 e sub. 6) non saranno liquidati, trattandosi di beni già rientranti nella massa concorsuale al momento dell'(eventuale) declaratoria di esdebitazione.

Il fatto che il ricorrente abbia indicato in tre anni il termine della esecuzione del programma di liquidazione e dunque della durata della procedura appare ultroneo rispetto alle caratteristiche proprie della liquidazione controllata, che non ha alcun contenuto volontaristico e negoziale, e deve ritenersi irrilevante ai fini della decisione.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), secondo il quale - salvo che ricorrano giustificati motivi - in caso di domanda del debitore va confermato l'OCC di cui l'art. 269 CCII.

P.Q.M.

Il Tribunale di Imperia,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio del Sig. [] (c.f. [], nato a Imperia il 25/05/1975 e residente in [] domiciliato presso l'Avv. []

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Maria Teresa De Sanctis;

nomina

Liquidatore il dott. Mauro Masiello (c.f. MSMRA61T18I138K; pec: mauro.masiello@cgn.legalmail.it) con studio in Sanremo, Via Roma n. 119,

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

avverte

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;

- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Avverte

che alla liquidazione controllata si applicano l'art. 143 in quanto compatibile e gli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e in ordine all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine non superiore a 60 gg entro il quale - a pena di inammissibilità - devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

dispone che il liquidatore

- notifici la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Imperia, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati UE n. 2016/679, e la trascriva presso l'Agenzia delle Entrate, Servizio di Pubblicità immobiliare competente, sugli immobili oggetto di liquidazione, meglio descritti nella perizia del geom.  prodotta dal ricorrente;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;

- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII e lo comunichi agli interessati;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo all'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e a copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 282, co. 2, CCII; esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;

ordina

al ricorrente e ad eventuali terzi che detengano l'unità immobiliare di [REDACTED] e relativa pertinenza, oggetto di liquidazione, di rilasciarle al Liquidatore entro il termine massimo di 60 giorni dalla richiesta del Liquidatore da effettuarsi a mezzo racc.ta A/R o a mezzo pec al domicilio eletto, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

dispone

che risulti escluso dalla liquidazione il reddito di lavoro dipendente del ricorrente sino a concorrenza dell'importo mensile netto di Euro 1.050,00,

dispone

che il datore di lavoro, su richiesta del Liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di stipendio eccedente l'importo netto di € 1.050,00 mensili;

dispone

l'obbligo del ricorrente di versare al Liquidatore ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

Si comunichi al ricorrente e al dott. Mauro Masiello.

Così deciso in Imperia, in data 17/10/2023.

Il Giudice rel.
Dott. Maria Teresa De Sanctis

Il Presidente
Dott.ssa Paola Cappello

